Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0135(COD)

21.9.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2023)0234 – C9-0162/2023 – 2023/0135(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Ramona Strugariu

Relatrice per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento: Caterina Chinnici, commissione per il controllo dei bilanci

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....74

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2023)0234 – C9-0162/2023 – 2023/0135(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0234),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 82, paragrafo 1, lettera d, e 83, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0162/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per i bilanci,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per sradicare la corruzione sono necessari meccanismi sia preventivi che repressivi. Si incoraggiano gli Stati membri a prendere una panoplia di misure preventive, legislative e cooperative nel quadro della lotta contro la corruzione. Se la corruzione è innanzitutto un reato e il diritto nazionale e internazionale ne definiscono gli atti specifici, di fatto la mancanza di integrità, i conflitti di interessi non dichiarati e gravi lesioni di norme etiche possono diventare, se non contrastati, attività corrotte. La prevenzione della corruzione rende meno necessaria la repressione dei reati e comporta più ampi benefici in quanto promuove la fiducia dei cittadini e disciplina la condotta dei funzionari pubblici. Gli approcci efficaci anticorruzione si basano spesso su misure volte a migliorare la trasparenza, l'etica e l'integrità, e sulla regolamentazione di settori quali il conflitto di interessi, il lobbismo e il cosiddetto fenomeno delle porte girevoli. Per una più vasta azione anticorruzione è importante che le istituzioni pubbliche applichino gli standard più elevati di integrità, trasparenza e indipendenza.	(5) Per sradicare la corruzione sono necessari meccanismi sia preventivi che repressivi. Si incoraggiano gli Stati membri a prendere una panoplia di misure preventive, legislative e cooperative nel quadro della lotta contro la corruzione. Se la corruzione è innanzitutto un reato e il diritto nazionale e internazionale ne definiscono gli atti specifici, di fatto la mancanza di integrità, i conflitti di interessi non dichiarati e gravi lesioni di norme etiche possono diventare, se non contrastati, attività corrotte. La prevenzione della corruzione rende meno necessaria la repressione dei reati e comporta più ampi benefici in quanto promuove la fiducia dei cittadini e disciplina la condotta dei funzionari pubblici. Gli approcci efficaci anticorruzione si basano spesso su misure volte a migliorare la trasparenza, l'etica e l'integrità, e sulla regolamentazione di settori quali il conflitto di interessi, il lobbismo e il cosiddetto fenomeno delle porte girevoli. Per una più vasta azione anticorruzione è importante che le istituzioni pubbliche applichino gli standard più elevati di integrità, trasparenza e indipendenza. ***Per poter essere efficienti, trasparenti ed efficaci nonché privi di corruzione gli Stati membri devono poter contare su un servizio pubblico con personale dotato del massimo livello di competenze e integrità. Tale dotazione di personale presso il servizio pubblico può essere ottenuta migliorando la trasparenza, l'efficienza e l'uso di criteri oggettivi nell'assunzione e nella promozione dei funzionari pubblici.***

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Gli appalti pubblici sono particolarmente esposti alla corruzione. Al fine di combattere efficacemente la corruzione è importante che gli Stati membri rafforzino la trasparenza delle procedure di appalto pubblico consentendo la partecipazione dei portatori di interessi, un migliore accesso alle informazioni, anche attraverso il ricorso agli appalti elettronici, nonché la supervisione e il controllo di tali procedure di appalto.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Gli Stati membri dovrebbero adottare una legislazione e procedure adeguate che disciplinino il finanziamento delle campagne politiche e dei partiti politici, quali la fissazione di parametri relativi ai limiti, alle finalità e ai periodi di spesa per le campagne elettorali, i limiti ai contributi e alle sovvenzioni statali, l'identificazione dei donatori e la pubblicazione annuale dei conti e delle spese da parte delle organizzazioni dei partiti politici.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È necessario rafforzare il quadro giuridico per combattere la corruzione e dotare degli strumenti necessari le autorità di contrasto e i pubblici ministeri. La corruzione dei funzionari pubblici assume due aspetti distinti: la corruzione attiva, che consiste nel promettere, offrire o procurare un vantaggio di qualsiasi natura per influenzare un funzionario pubblico, e la corruzione passiva, ossia l'azione del funzionario pubblico che sollecita o riceve tali vantaggi per compiere o per omettere un atto. La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime sulla corruzione in tutte le sue forme nel settore privato, tra le cui vittime immediate figurano imprese che subiscono ingiuste ripercussioni e in cui ogni tangente offerta o accettata riduce la libera concorrenza.	(10) È necessario rafforzare il quadro giuridico per combattere la corruzione e dotare degli strumenti necessari le autorità di contrasto e i pubblici ministeri. La corruzione dei funzionari pubblici assume due aspetti distinti: la corruzione attiva, che consiste nel promettere, offrire***,*** ***ricompensare*** o procurare un vantaggio di qualsiasi natura per influenzare un funzionario pubblico, e la corruzione passiva, ossia l'azione del funzionario pubblico che sollecita o riceve tali vantaggi per compiere o per omettere un atto. La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime sulla corruzione in tutte le sue forme nel settore privato, tra le cui vittime immediate figurano imprese che subiscono ingiuste ripercussioni e in cui ogni tangente offerta o accettata riduce la libera concorrenza.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'intralcio alla giustizia è un reato che favorisce la corruzione. È pertanto necessario definire il reato di intralcio alla giustizia, che comporta l'uso di violenza, minacce o intimidazioni, o l'istigazione a deporre il falso. Nella definizione dovrebbero rientrare anche le azioni volte a interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori o nell'esercizio di funzioni ufficiali da parte	(14) L'intralcio alla giustizia è un reato che favorisce la corruzione. È pertanto necessario definire il reato di intralcio alla giustizia, che comporta l'uso di violenza, minacce o intimidazioni, o l'istigazione a deporre il falso. Nella definizione dovrebbero rientrare anche le azioni volte a interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori o nell'esercizio di funzioni ufficiali da parte

di funzionari delle autorità giudiziarie o di contrasto. In linea con l'UNCAC, la presente direttiva si applica soltanto all'intralcio alla giustizia nei procedimenti relativi a un reato di corruzione.	di funzionari delle autorità giudiziarie o di contrasto***, come pure la distruzione, la modifica, l'occultamento o la falsificazione di prove***. In linea con l'UNCAC, la presente direttiva si applica soltanto all'intralcio alla giustizia nei procedimenti relativi a un reato di corruzione.
	Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) La corruzione alimenta la motivazione a cercare di ottenere indebiti vantaggi economici e di altro tipo. Per ridurre gli incentivi che spingono individui e organizzazioni criminali a commettere nuovi reati e per dissuadere gli individui dall'acconsentire a diventare falsi proprietari, è opportuno criminalizzare l'arricchimento mediante corruzione. Questo renderebbe a sua volta più difficile occultare beni acquisiti illecitamente e ridurrebbe la diffusione della corruzione e i danni arrecati alla società. La trasparenza aiuta le autorità competenti a individuare eventuali arricchimenti senza causa. ***Ad esempio, nelle giurisdizioni in cui*** i funzionari ***pubblici sono*** tenuti a dichiarare il proprio patrimonio a intervalli regolari, in particolare al momento dell'assunzione e della cessazione delle funzioni, le autorità ***possono*** valutare se i beni dichiarati corrispondano ai redditi dichiarati.	(15) La corruzione alimenta la motivazione a cercare di ottenere indebiti vantaggi economici e di altro tipo. Per ridurre gli incentivi che spingono individui e organizzazioni criminali a commettere nuovi reati e per dissuadere gli individui dall'acconsentire a diventare falsi proprietari, è opportuno criminalizzare l'arricchimento mediante corruzione. Questo renderebbe a sua volta più difficile occultare beni acquisiti illecitamente e ridurrebbe la diffusione della corruzione e i danni arrecati alla società. La trasparenza aiuta le autorità competenti a individuare eventuali arricchimenti senza causa. I funzionari ***dovrebbero pertanto essere*** tenuti a dichiarare il proprio patrimonio ***e i propri interessi*** a intervalli regolari, in particolare al momento dell'assunzione e della cessazione delle funzioni, ***affinché*** le autorità ***competenti o le entità indipendenti possano*** valutare se i beni dichiarati corrispondano ai redditi dichiarati***, nonché individuare potenziali conflitti di interessi e situazioni di "porte girevoli"***.
	Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per definire come reato penalmente perseguibile l'occultamento intenzionale o la conservazione prolungata di beni da parte di una persona consapevole del fatto che tali beni sono il risultato dei reati di cui alla presente direttiva, anche se tale persona non è stata coinvolta nella commissione di tali reati.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 ter) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare misure che chiamino i funzionari pubblici a rispondere di qualsiasi violazione colposa delle loro funzioni ufficiali che causi danni o leda i diritti o gli interessi legittimi di persone o entità. Tali violazioni, che comportano l'inadempimento o l'esecuzione difettosa delle funzioni, dovrebbero essere punibili come reati.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Nella lotta contro la corruzione, occorre rivolgere un'attenzione urgente alla lotta contro l'uso improprio di azioni al portatore e trust, che sono essenziali nell'ambito delle attività finanziarie clandestine. Gli Stati membri permettono ancora l'utilizzo di azioni al portatore, consentendo la ricezione, la detenzione e il trasferimento clandestino di fondi illeciti. Questi meccanismi creano un livello di opacità ancora maggiore rispetto ai paradisi fiscali, il che li rende una seria preoccupazione nella lotta contro la corruzione. Inoltre i trust vengono utilizzati impropriamente anche per la loro capacità di consentire transazioni finanziarie oscure e di nascondere i veri beneficiari. L'uso improprio dei fondi rende ancora più difficile il monitoraggio e la lotta efficace contro la corruzione. Gli Stati membri devono pertanto attuare rapidamente misure solide. Tali misure dovrebbero comprendere un divieto inequivocabile delle azioni al portatore e una strategia globale per garantire la trasparenza della proprietà nell'uso dei trust.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) I reati di corruzione sono una categoria di reato difficile da individuare e	(28) I reati di corruzione sono una categoria di reato difficile da individuare e

indagare, in quanto sono commessi per lo più nell'ambito di un'associazione a delinquere tra due o più parti consenzienti e non comportano l'esistenza di una vittima immediata ed evidente che possa sporgere denuncia. Di conseguenza una parte significativa dei reati di corruzione resta sommersa e i criminali sono in grado di beneficiare dei proventi. Quanto più lungo è il tempo necessario per accertare un reato di corruzione, tanto più è difficile scoprire le prove. Occorre pertanto garantire che le autorità di contrasto e i pubblici ministeri dispongano di strumenti investigativi adeguati per raccogliere le prove dei reati di corruzione che spesso interessano più di uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre impartire una formazione sufficiente, in stretto coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), anche sull'uso di strumenti investigativi per portare a termine i procedimenti e l'individuazione e la quantificazione dei proventi della corruzione nel contesto del congelamento e della confisca. La presente direttiva facilita altresì la raccolta di informazioni e prove prevedendo circostanze attenuanti per gli autori di reati che collaborano con le autorità.

indagare, in quanto sono commessi per lo più nell'ambito di un'associazione a delinquere tra due o più parti consenzienti e non comportano l'esistenza di una vittima immediata ed evidente che possa sporgere denuncia. Di conseguenza una parte significativa dei reati di corruzione resta sommersa e i criminali sono in grado di beneficiare dei proventi. Quanto più lungo è il tempo necessario per accertare un reato di corruzione, tanto più è difficile scoprire le prove. Occorre pertanto garantire che le autorità di contrasto e i pubblici ministeri dispongano di strumenti investigativi adeguati per raccogliere le prove dei reati di corruzione che spesso interessano più di uno Stato membro. ***Tali strumenti dovrebbero includere almeno quelli elencati nella direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], quali le operazioni di infiltrazione, gli atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato, l'intercettazione di telecomunicazioni, le informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie nonché a conti bancari e altri conti finanziari.*** Gli Stati membri dovrebbero inoltre impartire una formazione sufficiente, in stretto coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), anche sull'uso di strumenti investigativi per portare a termine i procedimenti e l'individuazione e la quantificazione dei proventi della corruzione nel contesto del congelamento e della confisca. La presente direttiva facilita altresì la raccolta di informazioni e prove prevedendo circostanze attenuanti per gli autori di reati che collaborano con le autorità.

1bis Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine

penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Le organizzazioni indipendenti della società civile sono essenziali per il buon funzionamento delle nostre democrazie e svolgono un ruolo di primo piano nella difesa dei valori comuni su cui si fonda l'UE. Esercitano una funzione di vigilanza essenziale, richiamando l'attenzione sulle minacce allo Stato di diritto, contribuendo a far sì che i responsabili rispondano delle loro azioni e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la partecipazione della società civile alle attività anticorruzione.	(30) Le organizzazioni indipendenti della società civile sono essenziali per il buon funzionamento delle nostre democrazie e svolgono un ruolo di primo piano nella difesa dei valori comuni su cui si fonda l'UE. Esercitano una funzione di vigilanza essenziale, richiamando l'attenzione sulle minacce allo Stato di diritto, contribuendo a far sì che i responsabili rispondano delle loro azioni e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la partecipazione della società civile alle attività anticorruzione. ***Il coinvolgimento coerente della società civile nella prevenzione e nella lotta contro la corruzione, nonché nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito all'esistenza, alle cause e alla gravità della corruzione e alle minacce che essa comporta, dovrebbe essere un elemento essenziale dell'approccio dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Il pluralismo dei media e la libertà	(31) Il pluralismo dei media e la libertà

dei media sono elementi essenziali dello Stato di diritto, della responsabilità democratica, dell'uguaglianza e della lotta contro la corruzione. Media indipendenti e pluralistici, in particolare il giornalismo d'inchiesta, svolgono un ruolo importante nell'esame degli affari pubblici, individuando possibili casi di corruzione e violazioni dell'integrità, svolgendo attività di sensibilizzazione e promuovendo l'integrità. Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire un ambiente favorevole al lavoro dei giornalisti, di proteggerne la sicurezza e di promuovere in maniera proattiva la libertà e il pluralismo dei media. La raccomandazione della Commissione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti[49] e la proposta di direttiva[50] e la raccomandazione della Commissione[51] sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") contengono importanti garanzie e norme affinché i giornalisti, i difensori dei diritti umani e altri soggetti possano svolgere il loro ruolo senza ostacoli.

[49] Raccomandazione della Commissione, del 16.9.2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea, C(2021) 6650 final.

dei media sono elementi essenziali dello Stato di diritto, della responsabilità democratica, dell'uguaglianza e della lotta contro la corruzione. Media indipendenti e pluralistici, in particolare il giornalismo d'inchiesta, svolgono un ruolo importante nell'esame degli affari pubblici, individuando possibili casi di corruzione e violazioni dell'integrità, svolgendo attività di sensibilizzazione e promuovendo l'integrità. Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire un ambiente favorevole al lavoro dei giornalisti, di proteggerne la sicurezza e di promuovere in maniera proattiva la libertà e il pluralismo dei media. La raccomandazione della Commissione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti[49]***, come pure la proposta di regolamento che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media)[49 bis]*** e la proposta di direttiva ***sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi***[50] e la raccomandazione della Commissione[51] sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") contengono importanti garanzie e norme affinché i giornalisti, i difensori dei diritti umani e altri soggetti possano svolgere il loro ruolo senza ostacoli.

[49] Raccomandazione della Commissione, del 16.9.2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea, C(2021) 6650 final.

49bis Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che

	istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE, COM/2022/457 final.
[50] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), COM(2022) 177 final.	[50] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), COM(2022) 177 final.
[51] Raccomandazione della Commissione, del 24.4.2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), C(2022) 2428 final.	[51] Raccomandazione della Commissione, del 24.4.2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), C(2022) 2428 final.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Per combattere efficacemente la corruzione è indispensabile uno scambio di informazioni efficiente tra le autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di corruzione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni siano scambiate in modo efficace e tempestivo, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione. La presente direttiva, che intende stabilire definizioni comuni dei reati di corruzione, dovrebbe fungere da parametro di riferimento per lo scambio di informazioni e la cooperazione	(33) Per combattere efficacemente la corruzione è indispensabile uno scambio di informazioni efficiente tra le autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di corruzione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni siano scambiate in modo efficace e tempestivo, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione. La presente direttiva, che intende stabilire definizioni comuni dei reati di corruzione, dovrebbe fungere da parametro di riferimento per lo scambio di informazioni e la cooperazione

tra le autorità nazionali competenti ai sensi delle direttive (UE) XX/2023[52], (UE) 2019/1153[53] e (UE) 2016/681[54] del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (UE) 2018/1240[55], (UE) 2018/1862[56] e (UE) 603/2013[57] del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio[58].

tra le autorità nazionali competenti ai sensi delle direttive (UE) 2023/977[52], (UE) 2019/1153[53] e (UE) 2016/681[54] del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (UE) 2018/1240[55], (UE) 2018/1862[56] e (UE) 603/2013[57] del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio[58]. ***Al fine di garantire la sicurezza delle informazioni condivise tra le unità e le agenzie investigative anticorruzione, l'uso dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA), gestita da Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio[58 bis], dovrebbe essere obbligatorio per tutte le unità e agenzie investigative anticorruzione a norma della presente direttiva.***

[52] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, COM(2021) 782 final.

[52] Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1).

[53] Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

[53] Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

[54] Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132), allegato II, punto 6.

[54] Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132), allegato II, punto 6.

[55] Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12

[55] Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12

settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1), allegato, punto 7.

[56] Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56). La decisione del Consiglio sul SIS II rimanda alla corruzione in via indiretta nella misura in cui ne delimitata la portata facendo riferimento al mandato d'arresto europeo, ad esempio all'articolo 8.

[57] Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

[58] Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per

settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1), allegato, punto 7.

[56] Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56). La decisione del Consiglio sul SIS II rimanda alla corruzione in via indiretta nella misura in cui ne delimitata la portata facendo riferimento al mandato d'arresto europeo, ad esempio all'articolo 8.

[57] Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

[58] Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per

la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129). La decisione del Consiglio sull'uso del VIS per l'attività di contrasto rimanda alla corruzione in via indiretta nella misura in cui ne delimita la portata facendo riferimento al mandato d'arresto europeo nel considerando 6.	la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129). La decisione del Consiglio sull'uso del VIS per l'attività di contrasto rimanda alla corruzione in via indiretta nella misura in cui ne delimita la portata facendo riferimento al mandato d'arresto europeo nel considerando 6. ***58 bis Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).***

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 bis) Le vittime della corruzione spesso non sono rappresentate nei procedimenti giudiziari, non sono consultate nelle indagini in materia di corruzione e ottengono scarse possibilità di risarcimento. Nella pratica, nell'applicazione delle azioni di lotta contro la corruzione internazionale spesso non si tiene conto del coinvolgimento e dei diritti delle vittime, creando un vuoto significativo in cui le vittime rimangono in gran parte sconosciute. Gli Stati membri dovrebbero tutelare i diritti delle vittime, garantendo che i loro punti di

	vista siano espressi e presi in considerazione senza compromettere i diritti della difesa durante i procedimenti penali contro gli autori del reato. Il risarcimento delle vittime rappresenta l'essenza della giustizia e le vittime dovrebbero essere messe nella condizione di chiedere un indennizzo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto attuare misure che consentano alle persone o alle entità lese da atti di corruzione di avviare azioni legali nei confronti delle parti responsabili per chiedere un risarcimento adeguato.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) La corruzione è una questione trasversale, ma le vulnerabilità, come pure il modo più adeguato per affrontarle, variano da un settore all'altro. Gli Stati membri dovrebbero pertanto procedere a valutazioni periodiche per individuare i settori più esposti al rischio di corruzione e mettere a punto piani di gestione dei rischi per affrontare i principali rischi nei settori individuati, anche organizzando almeno una volta all'anno azioni di sensibilizzazione adeguate alle specificità dei settori individuati. Gli Stati membri che dispongono di ampie strategie nazionali anticorruzione possono scegliere di inserirvi le valutazioni dei rischi e i piani di gestione dei rischi, purché i rischi siano valutati e le misure siano riesaminate periodicamente. Ad esempio i programmi di ***soggiorno*** per investitori, in quanto rientrano tra i settori che comportano rischi elevati di corruzione[59], dovrebbero essere ***inclusi nelle valutazioni dei settori più***	(34) La corruzione è una questione trasversale, ma le vulnerabilità, come pure il modo più adeguato per affrontarle, variano da un settore all'altro. Gli Stati membri dovrebbero pertanto procedere a valutazioni periodiche per individuare i settori più esposti al rischio di corruzione e mettere a punto piani di gestione dei rischi per affrontare i principali rischi nei settori individuati, anche organizzando almeno una volta all'anno azioni di sensibilizzazione adeguate alle specificità dei settori individuati. Gli Stati membri che dispongono di ampie strategie nazionali anticorruzione possono scegliere di inserirvi le valutazioni dei rischi e i piani di gestione dei rischi, purché i rischi siano valutati e le misure siano riesaminate periodicamente. Ad esempio i programmi di ***cittadinanza*** per investitori, in quanto rientrano tra i settori che comportano rischi elevati di corruzione[59], dovrebbero essere ***completamente vietati dagli Stati membri.***

esposti al rischio di ***corruzione e nelle attività di formazione che dovranno impartire gli Stati membri secondo quanto previsto dalla presente direttiva***.	***Anche i programmi*** di ***soggiorno per i cittadini russi soggetti a sanzioni finanziarie mirate dovrebbero essere vietati[59 bis]***.
[59] Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea", 23 gennaio 2019, COM (2019)12 final.	[59] Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea", 23 gennaio 2019, COM (2019)12 final.
	[59 bis] P9_TA (2022)0065 Programmi per la concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti — Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 recante proposte all'indirizzo della Commissione concernenti i programmi per la concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti (2021/2026 (INL)), paragrafo 23.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) La Commissione europea dovrebbe sostenere gli Stati membri e le loro autorità nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. In particolare, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti e sostegno agli Stati membri per rafforzare la capacità delle loro istituzioni, rafforzare gli organi investigativi e il sistema giudiziario al fine di rispondere meglio ai rischi di corruzione individuati a livello nazionale e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 ter) La rete dell'UE per la lotta contro la corruzione dovrebbe riunire le competenze e le risorse degli Stati membri, delle istituzioni dell'Unione, della società civile e del settore privato al fine di sviluppare strategie globali e condividere le migliori pratiche nella lotta contro la corruzione. Dovrebbe fungere da piattaforma per la cooperazione, il coordinamento e la condivisione delle informazioni, anche con organizzazioni e organismi internazionali, consentendo in tal modo all'Unione di combattere più efficacemente la corruzione.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Per garantire agli interessi finanziari dell'Unione e a quelli nazionali un livello di protezione equivalente, è opportuno allineare le disposizioni della direttiva (UE) 2017/1371[60] ***a quelle della*** presente direttiva. A questo scopo le norme ***applicabili ai reati*** che ***ledono*** gli interessi finanziari dell'Unione in ***ordine a*** sanzioni, circostanze aggravanti e attenuanti e ***termini di prescrizione*** dovrebbero essere equivalenti a quelle stabilite dalla presente direttiva.	(35) Per garantire agli interessi finanziari dell'Unione e a quelli nazionali un livello di protezione equivalente, è opportuno allineare le disposizioni della direttiva (UE) 2017/1371[60] ***alle norme stabilite nella*** presente direttiva. A questo scopo***, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i reati contemplati dalla presente direttiva costituiscano reati anche quando ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Pertanto*** le norme ***stabilite nella direttiva (UE) 2017/1371***

	per la lotta contro la corruzione che ***lede*** gli interessi finanziari dell'Unione***,*** in ***particolare in materia di definizioni dei reati,*** sanzioni, ***termini di prescrizione,*** circostanze aggravanti e attenuanti e ***giurisdizione*** dovrebbero essere equivalenti a quelle stabilite dalla presente direttiva.
[60] Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).	[60] Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) membro di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione e del relativo personale assimilato ai funzionari dell'Unione***;***	(a) membro di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione e del relativo personale assimilato ai funzionari dell'Unione ***cui non si applica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio ("statuto dei funzionari");***

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "funzionario nazionale": qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale, nominata o eletta, in via permanente o temporanea, retribuita o non retribuita, indipendentemente dalla sua anzianità. Ai fini della presente direttiva è ***considerato*** funzionario nazionale chiunque eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;	5. "funzionario nazionale": qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale, nominata o eletta, in via permanente o temporanea, retribuita o non retribuita, indipendentemente dalla sua anzianità. Ai fini della presente direttiva è ***assimilato a un*** funzionario nazionale chiunque eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "funzionari di alto livello": i capi di Stato, i capi di governo centrale e regionale, i membri del governo centrale e regionale, nonché altre persone di nomina politica che ricoprono cariche pubbliche di alto livello, quali viceministri, sottosegretari di Stato, capi e membri di gabinetto di un ministro e alti funzionari politici, membri di camere parlamentari, membri dei più alti organi giurisdizionali, quali le corti costituzionali e supreme, e membri delle istituzioni superiori di controllo**.**	8. "funzionari di alto livello": i capi di Stato, i capi di governo centrale e regionale, i membri del governo centrale e regionale, ***i membri del collegio dei commissari della Commissione europea,*** nonché altre persone di nomina politica che ricoprono cariche pubbliche di alto livello, quali viceministri, sottosegretari di Stato, capi e membri di gabinetto di un ministro e alti funzionari politici, membri di camere parlamentari, membri ***del Parlamento europeo, membri*** dei più alti organi giurisdizionali, quali le corti costituzionali e supreme, ***funzionari militari, alti dirigenti di imprese di proprietà dello Stato, funzionari di partiti politici*** e membri delle istituzioni superiori di controllo***;***

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. "grande corruzione": la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14, qualora il reato:
	a) coinvolga un funzionario di alto livello; oppure
	b) sia stato commesso nel quadro di un regime criminale; oppure
	c) abbia determinato una grave appropriazione indebita di beni; oppure
	d) abbia determinato o intenda provocare una grave violazione o abuso dei diritti umani o qualsiasi altra violazione o abuso dei diritti umani, nella misura in cui tale violazione o tale abuso siano diffusi, sistematici o comunque motivo di seria preoccupazione.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. "vittima di corruzione": una persona che, individualmente o collettivamente, abbia subito un pregiudizio, direttamente o indirettamente, comprese lesioni fisiche o mentali, sofferenza emotiva, perdite finanziarie o un pregiudizio sostanziale dei suoi diritti fondamentali, in conseguenza di azioni o omissioni derivanti da uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri dispongono misure adeguate, ***come*** campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti nocivi della corruzione, ridurre complessivamente i reati di corruzione e il rischio di corruzione.	1. Gli Stati membri dispongono misure adeguate, ***incluse*** campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti nocivi della corruzione, ridurre complessivamente i reati di corruzione e il rischio di corruzione.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri prendono misure affinché sia assicurato il massimo livello di trasparenza e responsabilità nella pubblica amministrazione e nel processo decisionale pubblico al fine di prevenire la corruzione.	2. Gli Stati membri prendono misure affinché sia assicurato il massimo livello di ***integrità,*** trasparenza e responsabilità***, attraverso l'assunzione e la promozione basate sul merito,*** nella pubblica amministrazione e nel processo decisionale pubblico al fine di prevenire la corruzione.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri prendono misure affinché siano predisposti strumenti di prevenzione fondamentali ***quali il libero accesso alle informazioni di interesse pubblico***, ***norme efficaci sulla dichiarazione e sulla gestione dei conflitti di interessi nel settore pubblico e sulla dichiarazione e sulla verifica della situazione patrimoniale dei funzionari pubblici, e norme efficaci che disciplinino l'interazione tra il settore privato e il settore pubblico.***	3. Gli Stati membri prendono misure affinché siano predisposti strumenti di prevenzione fondamentali, ***quali:***

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) una strategia anticorruzione e un piano d'azione elaborati con la partecipazione delle autorità competenti e della società civile;

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b) un accesso aperto alle informazioni d'interesse pubblico;

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c) norme efficaci per la dichiarazione e la gestione dei conflitti di interesse nel settore pubblico, compresa la dichiarazione ad hoc di nuovi conflitti non appena sorgono, e l'istituzione di sanzioni in caso di mancata dichiarazione di beni o interessi sostanziali;

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d) norme efficaci per la dichiarazione e la verifica periodiche e basate sul rischio dei beni e degli interessi dei funzionari pubblici e che stabiliscono sanzioni in caso di mancata comunicazione di beni o interessi sostanziali;

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e) norme efficaci che affrontino l'interazione tra il settore privato e il settore pubblico, compresa la regolamentazione delle situazioni di

lobbying e di "porte girevoli", la pubblicazione proattiva degli incontri con i lobbisti, la definizione di un'impronta legislativa pubblica e l'istituzione dell'obbligo per le associazioni, i gruppi di riflessione e le organizzazioni senza scopo di lucro che si impegnano nella rappresentanza di interessi di iscriversi nei registri per la trasparenza e di dichiarare l'appartenenza a imprese;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f) sistemi interoperabili per la pubblicazione e la dichiarazione di tutti i dati elencati nel presente articolo, quali i registri per la trasparenza. Tutti i dati elencati nel presente articolo sono messi a disposizione del pubblico, aggiornati tempestivamente, accessibili in formati leggibili meccanicamente e scaricabili in blocco.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire la trasparenza del finanziamento delle candidature per i funzionari pubblici eletti e i partiti politici, attraverso meccanismi di rendicontazione annuale, quali norme efficaci per la

rendicontazione, l'audit e la dichiarazione del finanziamento dei partiti politici, pari obblighi di raccolta e pubblicazione di tutti i dati sulle entrate, sulle passività e sulle spese dei partecipanti alle campagne elettorali.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri adottano misure globali e aggiornate per prevenire la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato, adattate ai rischi specifici del settore di attività. Dette misure comprendono almeno azioni volte a rafforzare l'integrità e a prevenire le opportunità di corruzione tra:	4. Gli Stati membri adottano misure globali e aggiornate per prevenire la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato, adattate ai rischi specifici del settore di attività. ***Tali settori comprendono almeno settori comuni ad alto rischio quali il settore sanitario, il settore degli appalti pubblici e il settore delle costruzioni.*** Dette misure comprendono almeno azioni volte a rafforzare l'integrità e a prevenire le opportunità di corruzione tra:

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i membri delle autorità di contrasto e giudiziarie, comprese misure relative alla loro nomina e alla loro condotta, anche garantendo una remunerazione adeguata e tabelle delle retribuzioni eque.	(b) i membri delle autorità di contrasto e giudiziarie, comprese misure relative alla loro nomina ***in base al merito, alla loro promozione*** e alla loro condotta, anche garantendo una remunerazione adeguata e tabelle delle retribuzioni eque.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri procedono a valutazioni ***periodiche*** per individuare i settori più esposti al rischio di corruzione.	Gli Stati membri procedono a valutazioni ***annuali*** per individuare i settori più esposti al rischio di corruzione.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) mettono a punto piani per affrontare i principali rischi nei settori individuati**.**	(b) mettono a punto piani ***settoriali anticorruzione, con meccanismi di attuazione e monitoraggio*** per affrontare i principali rischi nei settori individuati***; e***

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) garantiscono che i risultati delle valutazioni siano accessibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri adottano misure adeguate per promuovere la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche. Gli Stati membri adottano, in particolare, le misure necessarie per istituire sistemi adeguati di appalto, basati sulla trasparenza, la concorrenza e criteri oggettivi nel processo decisionale.
	Gli Stati membri pubblicano informazioni in formati di dati aperti, tra cui, ma non solo, bilanci pubblici, spesa pubblica, appalti pubblici, registri delle votazioni, permessi e concessioni e sovvenzioni statali.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Se del caso,*** gli Stati membri ***prendono misure per promuovere la partecipazione della*** società civile, ***delle*** organizzazioni non governative e ***delle*** organizzazioni locali ***alle*** attività anticorruzione.	6. Gli Stati membri ***coinvolgono in modo attivo e consultano la*** società civile, ***le*** organizzazioni non governative e ***le*** organizzazioni locali ***in attività anticorruzione e valutazioni. Gli Stati membri istituiscono un contesto che consenta alla società civile di lavorare e di impegnarsi in modo significativo nelle*** attività anticorruzione. **.**

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli Stati membri adottano misure per prevenire la corruzione che coinvolge il settore privato mediante l'elaborazione di codici di condotta, il rafforzamento dei principi contabili e di revisione contabile, nonché dei controlli interni e della trasparenza, considerando la revisione contabile esterna, in particolare nei settori ad alto rischio, e promuovendo la cooperazione con le autorità di contrasto.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) siano ***funzionalmente*** indipendenti dal governo e dispongano di personale qualificato in numero sufficiente e delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, dei poteri e degli strumenti necessari per garantire il corretto esercizio dei loro compiti;	(a) siano indipendenti dal governo ***e siano in grado di adottare decisioni in modo autonomo su casi individuali*** e dispongano di personale qualificato in numero sufficiente e delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, dei poteri e degli strumenti necessari per garantire il corretto esercizio dei loro compiti;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) presentino relazioni annuali sulle loro attività e i loro risultati;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) forniscano e aggiornino annualmente una banca dati sui casi di corruzione, comprese le condanne, i danni e i beni recuperati;

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché alle autorità nazionali responsabili dell'accertamento, dell'indagine, del perseguimento o del giudizio in relazione ai reati di cui alla presente direttiva sia garantita la costante disponibilità di personale qualificato in numero sufficiente e delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per l'efficace esercizio delle funzioni connesse all'attuazione della presente direttiva.	Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché alle autorità nazionali responsabili dell'accertamento, dell'indagine, del perseguimento o del giudizio in relazione ai reati ***e delle misure preventive*** di cui alla presente direttiva sia garantita la costante disponibilità di personale qualificato in numero sufficiente e delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per l'efficace esercizio delle funzioni connesse all'attuazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché i propri funzionari dispongano di risorse adeguate e ricevano la formazione necessaria per individuare le diverse forme di corruzione e i rischi di corruzione che possono incontrare nell'esercizio delle loro funzioni e reagire in modo tempestivo e appropriato a qualsiasi attività sospetta.	1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché i propri funzionari dispongano di risorse adeguate e ricevano la formazione necessaria per ***prevenire e*** individuare le diverse forme di corruzione e i rischi di corruzione che possono incontrare nell'esercizio delle loro funzioni e reagire in modo tempestivo e appropriato a qualsiasi attività sospetta.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché i membri delle autorità di contrasto e giudiziarie e il personale delle autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti penali relativi ai reati che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dispongano di risorse adeguate e ricevano periodicamente una specifica formazione anticorruzione.	2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché i membri delle autorità di contrasto e giudiziarie e il personale delle autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti penali ***e amministrativi*** relativi ai reati che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dispongano di risorse adeguate e ricevano periodicamente una specifica formazione anticorruzione.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il fatto di promettere, offrire ***o*** concedere a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché il funzionario pubblico compia o ometta un atto ***proprio*** delle sue funzioni ***o nell'esercizio di queste*** (corruzione attiva);	a) il fatto di promettere, offrire***,*** concedere a un funzionario pubblico ***o dargli a titolo di ricompensa***, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio ***indebito*** di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché il funzionario pubblico compia o ometta un atto ***o nell'esercizio*** delle sue funzioni (corruzione attiva);

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il fatto che un funzionario pubblico solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio o la promessa di un vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, per compiere o omettere un atto ***proprio*** delle sue funzioni ***o nell'esercizio di queste*** (corruzione passiva).	b) il fatto che un funzionario pubblico solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio ***indebito o l'accettazione di un'offerta*** o la promessa di un vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, per compiere o omettere un atto ***o nell'esercizio*** delle sue funzioni (corruzione passiva).

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il fatto di promettere, offrire ***o*** concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o	a) il fatto di promettere, offrire***,*** concedere ***o dare a titolo di ricompensa***, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a una persona che svolge a qualsiasi titolo

lavorative per un'entità del settore privato, per detta persona o per un terzo, affinché detta persona compia o ometta un atto in violazione dei suoi doveri (corruzione attiva);	funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato, per detta persona o per un terzo, affinché detta persona compia o ometta un atto in violazione dei suoi doveri (corruzione attiva);

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio o la promessa di un indebito vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, al fine di compiere o omettere un atto in violazione dei propri doveri nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative a qualsiasi titolo per un'entità del settore privato (corruzione passiva).	b) il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio ***o l'accettazione di un'offerta*** o la promessa di un indebito vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, al fine di compiere o omettere un atto in violazione dei propri doveri nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative a qualsiasi titolo per un'entità del settore privato (corruzione passiva).

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni, o promettere, offrire o concedere un vantaggio per istigare a prestare falsa testimonianza o per interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori in un procedimento in relazione a ***uno dei*** reati di ***cui agli articoli da 7 a 11, 13 e 14***;	1. fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni, o promettere, offrire o concedere un vantaggio per istigare a prestare falsa testimonianza o per interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori in un procedimento in relazione a reati di ***corruzione***;

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni per interferire nell'esercizio delle mansioni ufficiali di un funzionario di un'autorità giudiziaria o di un'autorità di contrasto in relazione a ***uno dei*** reati di ***cui agli articoli da 7 a 11, 13 e 14.***	2. fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni per interferire nell'esercizio delle mansioni ufficiali di un funzionario di un'autorità giudiziaria o di un'autorità di contrasto in relazione a reati di ***corruzione;***

Or. en

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. la distruzione, la modifica, l'occultamento o la falsificazione di prove con l'intento di interferire in un procedimento relativo a reati di corruzione.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se intenzionale, l'acquisto, la detenzione o	Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se intenzionale, l'acquisto, la detenzione o

l'utilizzazione ***di beni*** da parte di un funzionario pubblico ***nella consapevolezza*** che ***derivano dalla commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 12 e all'articolo 14,*** che ***il funzionario sia stato coinvolto o meno*** nella commissione ***del*** reato.	l'utilizzazione da parte di un funzionario pubblico ***di beni*** che ***siano significativamente sproporzionati e non possano essere giustificati dal reddito legittimo del funzionario pubblico, qualora il giudice nazionale abbia accertato*** che ***tali beni provengono da qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale*** nella commissione ***di un*** reato ***di cui alla presente direttiva***.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel determinare se i beni in questione derivano da qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un reato di cui alla presente direttiva, si tiene conto di tutte le circostanze del caso. Non è necessario stabilire tutti gli elementi fattuali o tutte le circostanze relative a tale coinvolgimento criminale, compresa l'identità dell'autore del reato, ed è irrilevante che la persona abbia commesso o abbia partecipato al coinvolgimento criminale da cui provengono i beni.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis

	Occultamento
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reati, se intenzionali, l'occultamento o la conservazione prolungata di beni da parte di una persona che sia a conoscenza del fatto che tali beni sono il risultato di uno dei reati stabiliti in conformità della presente direttiva, anche se tale persona non è stata coinvolta nella commissione di tali reati.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 ter
	Condotta illecita nell'esercizio di funzioni pubbliche
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato la violazione colpevole, da parte di un funzionario pubblico, delle sue funzioni ufficiali, non svolgendo tali funzioni o svolgendole in modo non corretto, e causando danni o ledendo i diritti o gli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prendono le	1. Gli Stati membri prendono le

misure necessarie affinché sia punibile come reato l'istigazione a commettere uno dei reati di cui agli articoli da 7 a ***13***.	misure necessarie affinché sia punibile come reato l'istigazione a commettere uno dei reati di cui agli articoli da 7 a ***13 bis***.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato il favoreggiamento e il concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 7 a ***13***.	2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato il favoreggiamento e il concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 7 a ***13 bis***.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i reati di cui agli articoli 7 e 12 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a ***sei*** anni;	a) i reati di cui agli articoli 7 e 12 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a ***sette*** anni;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i reati di cui agli articoli da 8 a 11 siano punibili con una pena detentiva	b) i reati di cui agli articoli da 8 a 11 siano punibili con una pena detentiva

massima non inferiore a ***cinque*** anni; ***e***	massima non inferiore a ***sei*** anni;

Or. en

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il reato di cui all'articolo 13 sia punibile con una pena detentiva massima non inferiore a ***quattro*** anni***.***	c) il reato di cui all'articolo 13 ***e 13 bis*** sia punibile con una pena detentiva massima non inferiore a ***cinque*** anni***; e***

Or. en

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) il reato di cui all'articolo 13 ter sia punibile con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora un reato di cui all'articolo 9 comporti danni inferiori a 10 000 EUR o vantaggi inferiori a 10 000 EUR, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone fisiche condannate per aver commesso uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14 siano destinatarie di sanzioni o misure non necessariamente di natura penale, imposte da un'autorità competente, tra cui:
	a) la destituzione, la sospensione o il trasferimento dai pubblici uffici;
	b) l'interdizione:
	i) dai pubblici uffici;
	ii) dall'esercizio di una funzione di pubblico servizio;
	c) la privazione del diritto di eleggibilità, proporzionata alla gravità del reato commesso, che deve essere di almeno due mandati consecutivi o di dieci anni per i funzionari di alto livello;
	d) l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Or. en

Il paragrafo 3 bis (nuovo) è un adattamento dell'articolo 15, paragrafo 4, della proposta della Commissione.

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la destituzione, la sospensione o il trasferimento dai pubblici uffici;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) dai pubblici uffici;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) dall'esercizio di una funzione di pubblico servizio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la privazione del diritto di eleggibilità, proporzionata alla gravità del reato commesso; e	***soppresso***

Or. en

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.	***soppressa***

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri tengono conto della gravità dei reati in questione nel valutare l'eventualità della sospensione condizionale della pena, della liberazione anticipata, della libertà condizionale o della grazia delle persone condannate per tali reati.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui limite massimo non ***dovrebbe*** essere inferiore al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica, comprese le entità collegate, nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della	(a) sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui limite massimo non ***deve*** essere inferiore al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica, comprese le entità collegate, nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della

sanzione pecuniaria;	sanzione pecuniaria;

Or. en

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***l'autore del*** reato ***è*** un funzionario di alto livello;	(a) ***il*** reato ***coinvolge*** un funzionario ***pubblico*** di alto livello;

Or. en

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'autore del reato è stato condannato in precedenza per uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14;	(b) l'autore del reato***, comprese impresa madre o filiazioni se l'autore del reato è una persona giuridica,*** è stato condannato in precedenza per uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14 ***in uno Stato membro o per reati equivalenti in un paese terzo***;

Or. en

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) l'autore del reato esercita funzioni di indagine, azione penale o di giudizio;	(e) l'autore del reato esercita funzioni di indagine, azione penale***, risoluzione delle controversie*** o di giudizio;

Or. en

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i privilegi o le immunità dalle indagini e dall'azione penale concessi ai funzionari nazionali per i reati di cui alla presente direttiva ***possano essere revocati secondo un processo obiettivo, imparziale, efficace e trasparente prestabilito per legge, basato su criteri chiari, che si concluda in tempi ragionevoli.***	***1.*** Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i privilegi o le immunità dalle indagini e dall'azione penale concessi ai funzionari nazionali per i reati di cui alla presente direttiva***:***

Or. en

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) si limitino agli atti compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali;

Or. en

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) si applichino solo agli atti compiuti durante il mandato o il periodo di servizio

in qualità di funzionario pubblico; e

Or. en

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) siano revocati secondo un processo obiettivo, imparziale, efficace e trasparente prestabilito per legge, basato su criteri chiari, che si concluda in tempi ragionevoli.

Or. en

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri attuano misure volte a eliminare l'immunità funzionale dalle indagini e dall'azione penale per i funzionari nazionali e dell'Unione nei casi di grande corruzione.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri istituiscono procedure attraverso le quali un

funzionario pubblico accusato di uno dei reati di cui alla presente direttiva può, ove opportuno, essere rimosso, sospeso o trasferito dall'autorità competente, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il potere discrezionale previsto dal diritto nazionale in materia di azione penale nei confronti delle persone per i reati di cui alla presente direttiva sia esercitato con un'adeguata consultazione interna e tenendo debitamente conto della necessità di dissuadere dal commettere simili reati.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. Fatti salvi i diritti riconosciuti alle vittime di reato dalla direttiva 2012/29/UE nel caso sia adottata la decisione di non esercitare l'azione penale, gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi organizzazione che miri a contrastare la corruzione abbia diritto al riesame di una decisione da parte della procura riguardante:

a) l'avvio o meno dell'indagine o dell'azione penale;

b) la sospensione dell'indagine o dell'azione penale;

c) l'interruzione dell'indagine o dell'azione penale.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 sexies. La determinazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni alle quali è effettuato il controllo giurisdizionale di cui al paragrafo 3 è disciplinata dal diritto nazionale e comprende garanzie contro le denunce vessatorie.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 septies. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che ai funzionari nazionali non sia concessa alcuna immunità personale dalle indagini e dall'azione penale per i beni di proprietà di persone giuridiche o istituti giuridici qualificabili come società veicolo di intestazione patrimoniale.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita sul suo territorio**.**	(c) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita sul suo territorio***;***

Or. en

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) il reato è commesso in qualsiasi Stato membro, in caso di grande corruzione.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) otto anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui agli articoli 13 ***e*** 14.	(c) otto anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui agli articoli ***da*** 13 ***a*** 14.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) cinque anni per i reati di cui agli articoli 13 ***e*** 14.	(c) cinque anni per i reati di cui agli articoli ***da*** 13 ***a*** 14.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) otto anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui agli articoli 13 ***e*** 14.	(c) otto anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui agli articoli ***da*** 13 ***a*** 14.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) cinque anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui agli articoli 13 ***e*** 14.	(c) cinque anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui agli articoli ***da*** 13 ***a*** 14.

Or. en

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché la direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alla denuncia dei reati di cui agli articoli da 7 a 14 e alla protezione delle persone che denunciano.	1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché la direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alla denuncia dei reati di cui agli articoli da 7 a 14 e alla protezione delle persone***, compresi i giornalisti investigativi,*** che denunciano.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui alla presente direttiva dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.	Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui alla presente direttiva dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità***, compresi quelli elencati nella direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, o quelli utilizzati nel settore della criminalità finanziaria, come il punto di accesso unico ai registri dei conti bancari conformemente alla direttiva (UE) 2019/1153, o altri strumenti che contribuiscono a ottenere informazioni sulle società per individuare la titolarità effettiva***.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 23 bis
	Scambio di informazioni
	Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli organismi specializzati di cui all'articolo 4 abbiano un accesso diretto al sistema SIENA e lo utilizzino per lo scambio di informazioni nelle indagini transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 23 ter
	Diritti delle vittime e risarcimento dei danni
	1. Gli Stati membri proteggono le vittime e permettono che le loro opinioni e preoccupazioni siano presentate ed esaminate nelle fasi appropriate del procedimento penale contro gli autori del reato, in un modo che non sia pregiudizievole per i diritti della difesa.
	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i diritti riconosciuti alle vittime dalla direttiva 2012/29/UE siano applicabili anche alle vittime di corruzione e provvedono affinché ogni vittima di corruzione:
	a) sia identificata e informata quanto prima del suo status di vittima di corruzione;

b) fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2012/29/UE, abbia diritto al riesame della decisione di non esercitare l'azione penale o della decisione di avviare una risoluzione non processuale;

c) abbia il diritto di soddisfarsi, che comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un riconoscimento della violazione, un'espressione di rammarico, le scuse formali o un'altra modalità appropriata;

d) abbia diritto a una garanzia di non reiterazione; e

e) abbia diritto, ove opportuno, a provvedimenti ingiuntivi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi organizzazione non governativa di interesse pubblico qualificata, come stabilito dal diritto nazionale, possa, in qualità di rappresentante degli interessi delle vittime di corruzione e conformemente al diritto nazionale, adire i giudici o gli organi amministrativi competenti per garantire la tutela dei loro diritti di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le entità o le persone che hanno subito un danno a seguito di un atto di corruzione abbiano il diritto di avviare un'azione legale nei confronti dei responsabili di tale danno al fine di ottenere un risarcimento.

Or. en

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatte salve le norme di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria	Fatte salve le norme di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria

in materia penale, le autorità degli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui alla presente direttiva. A tal fine, se del caso, Europol, Eurojust, ***la Procura europea,*** l'OLAF e la Commissione prestano assistenza tecnica e operativa conformemente ai rispettivi mandati per facilitare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali da parte delle autorità competenti.	in materia penale, le autorità degli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui alla presente direttiva. A tal fine, se del caso, Europol, Eurojust, l'OLAF e la Commissione prestano assistenza tecnica e operativa conformemente ai rispettivi mandati per facilitare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali da parte delle autorità competenti ***e della Procura europea***.

Or. en

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) agevolare la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra gli operatori, gli esperti, i ricercatori e altri portatori di interessi degli Stati membri;	(a) agevolare la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra gli operatori, ***la società civile,*** gli esperti ***indipendenti***, i ricercatori e altri portatori di interessi degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) numero di provvedimenti di congelamento e confisca, nonché il loro valore stimato;

Or. en

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) numero di condannati graziati, con specificazione del numero di funzionari pubblici e di funzionari di alto livello.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri pubblicano annualmente entro il 1º giugno, in formato leggibile meccanicamente ***e*** disaggregato, i dati statistici di cui al paragrafo 2 relativi all'anno precedente e ne informano la Commissione.	3. Gli Stati membri pubblicano annualmente entro il 1º giugno, in ***un*** formato ***aperto,*** leggibile meccanicamente***, accessibile, reperibile e riutilizzabile, insieme ai rispettivi metadati e in base alla definizione di cui alla direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, nonché in un formato*** disaggregato, i dati statistici di cui al paragrafo 2 relativi all'anno precedente e ne informano la Commissione.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 2
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***all'***articolo 4, paragrafo 2, ***i termini "la corruzione passiva e la*** corruzione attiva***", "***corruzione passiva***" e "corruzione attiva" sono sostituiti rispettivamente da "la*** corruzione passiva ***e la*** corruzione attiva ***nel settore pubblico", "***corruzione passiva ***nel settore pubblico" e "corruzione attiva nel settore pubblico"***;	(2) ***l'***articolo 4, paragrafo 2, ***è sostituito dal testo seguente:***
	"(1) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta seguente, se intenzionale: a) il fatto di promettere, offrire, procurare o dare a titolo di ricompensa a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura per tale funzionario o per un terzo, affinché il funzionario pubblico compia o ometta un atto o nell'esercizio delle sue funzioni in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione (corruzione attiva***);***
	b) il fatto che un funzionario pubblico solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, o accetti un'offerta o la promessa di un indebito vantaggio, per sé o per un terzo, per compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione (corruzione passiva***).***
	Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché si presuma che qualsiasi atto di corruzione passiva ***o commesso da un "funzionario dell'Unione" abbia lo scopo di deviare risorse dal legittimo esercizio delle sue funzioni pubbliche e, in quanto tale, implichi un danno agli interessi finanziari dell'Unione.***
	(2) Gli Stati membri prendono le

misure necessarie affinché siano punibili come reato le condotte seguenti, se intenzionali e poste in atto nell'ambito di attività economiche, finanziarie o commerciali:

a) il fatto di promettere, offrire, concedere o dare a titolo di ricompensa, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato, per detta persona o per un terzo, affinché detta persona compia o ometta un atto in violazione dei suoi doveri, in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione (corruzione attiva***);***

b) il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio o la promessa di un indebito vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, al fine di compiere o omettere un atto in violazione dei propri doveri nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative a qualsiasi titolo per un'entità del settore privato, in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione (corruzione passiva***)."***;

Or. en

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) l'articolo 4, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché***, se intenzionale, l'appropriazione indebita costituisca***	***"3.*** Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***sia punibile come reato***

reato.	***la condotta seguente, se intenzionale:***
Ai fini della presente direttiva**, **s'intende per "appropriazione indebita" l'azione del funzionario pubblico, ***incaricato direttamente o indirettamente della gestione*** di ***fondi o*** beni***, tesa a impegnare o erogare fondi*** o ***ad appropriarsi di beni o utilizzarli*** per uno scopo ***in ogni modo*** diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione***.***	***a) l'impegno, l'erogazione**, **l'appropriazione o l'uso, da parte di un*** funzionario pubblico, di beni ***della cui gestione è direttamente*** o ***indirettamente incaricato*** per uno scopo diverso da quello per essi previsto, ***in un modo*** che leda ***o possa ledere*** gli interessi finanziari dell'Unione***;***
	b) l'impegno, l'erogazione, l'appropriazione o l'uso, nell'ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali, da parte di una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato, di beni della cui gestione è direttamente o indirettamente incaricata, per uno scopo diverso da quello per essi previsto, in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.";

Or. en

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 2 ter (nuovo) – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) all'articolo 4 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

Or. en

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	"3 bis. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta seguente, se intenzionale:
	a) il fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura per una persona o un terzo affinché detta persona eserciti un'influenza reale o presunta in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico, in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione;
	b) il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio o la promessa di un indebito vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, al fine di esercitare un'influenza reale o presunta in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico, in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.
	Affinché la condotta di cui alle lettere a) e b) sia punibile come reato è irrilevante che l'influenza sia esercitata o meno o che la presunta influenza porti o meno ai risultati voluti.

Or. en

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 28 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile

come reato la condotta seguente, se intenzionale:

1. l'esecuzione o l'omissione di un atto, in violazione delle leggi, da parte di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per un terzo, in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione;

2. l'esecuzione o l'omissione di un atto, in violazione di un dovere, da parte di una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato nell'ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per un terzo, in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Or. en

Emendamento 107

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta seguente, se intenzionale:
	1. fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni, o promettere, offrire o concedere un vantaggio per istigare a prestare falsa testimonianza o per interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori in un procedimento in relazione alla commissione di reati di cui alla presente direttiva;

2. fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni per interferire nell'esercizio delle mansioni ufficiali di un funzionario di un'autorità giudiziaria o di un'autorità di contrasto in relazione alla commissione di reati di cui alla presente direttiva;

3. distruggere, modificare, occultare o falsificare elementi probatori nell'intento di interferire in un procedimento in relazione alla commissione di reati di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 108

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 4 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quinquies. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano punibili come reati, se intenzionali, l'acquisto, la detenzione o l'uso da parte di un funzionario pubblico di beni che siano significativamente sproporzionati e non possano essere giustificati dal reddito legittimo del funzionario pubblico, qualora il giudice nazionale abbia accertato che tali beni provengono da qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un reato di cui alla presente direttiva.
	Nel determinare se i beni in questione derivano da qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un reato di cui alla presente direttiva, si tiene conto di tutte le circostanze del caso. Non è necessario stabilire tutti gli elementi fattuali o tutte le circostanze relative a tale coinvolgimento

criminale, compresa l'identità dell'autore del reato, ed è irrilevante che la persona abbia commesso o sia stata implicata nel coinvolgimento criminale da cui provengono i beni.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 4 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 sexies. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano punibili come reati, se intenzionali, l'occultamento o la conservazione prolungata di beni da parte di una persona che sia a conoscenza del fatto che tali beni sono il risultato di uno dei reati stabiliti in conformità della presente direttiva, anche se tale persona non ha partecipato alla commissione di tali reati.

Or. en

Emendamento 110

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 4 – paragrafo 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 septies. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se commessa in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione, la violazione colpevole, da parte di un funzionario pubblico, delle sue

	funzioni ufficiali, non svolgendo tali funzioni o svolgendole in modo non corretto, e causando danni o ledendo i diritti o gli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica.

Or. en

Emendamento 111

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 quater) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato il tentativo di ***commettere*** uno dei reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 3.	"2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato il tentativo di uno dei reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 3 ***e paragrafi da 3 ter a 3 quinquies, della presente direttiva***."

Or. en

Emendamento 112

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, ***paragrafi 1 e 2***, siano punibili con una pena massima di almeno ***sei*** anni di reclusione ***qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli***.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, ***paragrafo 1, paragrafo 2, punto 1, e paragrafo 3 quater***, siano punibili con una pena massima di almeno ***sette*** anni di reclusione.

Or. en

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***il reato*** di cui all'articolo 4, ***paragrafo 3***, ***sia punibile*** con una pena massima di almeno ***cinque*** anni di reclusione ***qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli***.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***i reati*** di cui all'articolo 4, ***paragrafi da 2, punto 2, a 3 ter***, ***siano punibili*** con una pena massima di almeno ***sei*** anni di reclusione.

Or. en

Emendamento 114

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 quinquies e 3 sexies, siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione.

Or. en

Emendamento 115

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 3 septies, siano punibili con una pena massima di almeno tre anni di reclusione.

Or. en

Emendamento 116

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I danni o vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 4 si presumono considerevoli qualora il danno o il vantaggio sia di valore superiore ai 100 000 EUR.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 117

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
I danni o i vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), e soggetti all'articolo 2, paragrafo 2, si presumono sempre considerevoli.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 118

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) all'articolo 7, il paragrafo 4 è ***sostituito dal seguente:***	(4) all'articolo 7, il paragrafo 4 è ***soppresso;***
4. Qualora un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) o c), o all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, comporti danni inferiori a 10 000 EUR o vantaggi inferiori a 10 000 EUR, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.	

Or. en

Emendamento 119

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il testo seguente: "o risiede abitualmente nel proprio territorio";
	all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c): "il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio."

Or. en

Emendamento 120

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 7 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(7 ter) all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Uno Stato membro informa la Commissione qualora lo stesso decida di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 che sono stati commessi al di fuori del proprio territorio ***in una delle seguenti situazioni:***	"3. Uno Stato membro informa la Commissione qualora lo stesso decida di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 che sono stati commessi al di fuori del proprio territorio ***qualora*** l'autore del reato sia uno dei propri funzionari che agisce nelle sue funzioni ufficiali.";
a) l'autore del reato risieda abitualmente nel proprio territorio;	
b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; oppure	
c) l'autore del reato sia uno dei propri funzionari che agisce nelle sue funzioni ufficiali.	

Or. en

Emendamento 121

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 8
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) 15 anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, ***paragrafi*** 1 ***e*** 2;	(a) 15 anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, ***paragrafo*** 1, ***paragrafo*** 2***, punto 1, e paragrafo 3 quater***;

Or. en

Emendamento 122

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 8
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) 10 anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui all'articolo 4, ***paragrafo 3***.	(b) 10 anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui all'articolo 4, ***paragrafi da 2, punto 2, a 3 ter***.

Or. en

Emendamento 123

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 8
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) otto anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui all'articolo 4, paragrafi da 3 quinquies a 4 septies, e all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 124

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 8
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) 10 anni per i reati di cui all'articolo	(a) 10 anni per i reati di cui all'articolo

3 e all'articolo 4, ***paragrafi*** 1 ***e*** 2;	3 e all'articolo 4, e all'articolo 4, ***paragrafo*** 1, ***paragrafo*** 2***, punto 1, e paragrafo 3 quater***;

Or. en

Emendamento 125

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 8
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) otto anni per i reati di cui all'articolo 4, ***paragrafo 3.***	(b) otto anni per i reati di cui all'articolo 4, ***paragrafi da 2, punto 2, a 3 ter;***

Or. en

Emendamento 126

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 8
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) cinque anni per i reati di cui all'articolo 4, paragrafi da 3 quinquies a 4 septies, e all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 127

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 8
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) 15 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, ***paragrafi*** 1 ***e*** 2;	(a) 15 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, ***paragrafo*** 1, ***paragrafo*** 2***, punto 1, e paragrafo 3 quater***;

Or. en

Emendamento 128

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 8
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) 10 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 4, ***paragrafo 3.***	(b) 10 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 4, ***paragrafi da 2, punto 2, a 3 ter;***

Or. en

Emendamento 129

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 8
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) otto anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 4, paragrafi da 3 quinquies a 4 septies, e all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 130

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 8
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) 10 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, ***paragrafi*** 1 ***e*** 2;	(a) 15 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, ***paragrafo*** 1, ***paragrafo*** 2***, punto 1, e paragrafo 3 quater***;

Or. en

Emendamento 131

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 8
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) otto anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 4, ***paragrafo 3.***	(b) otto anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 4, ***paragrafi da 2, punto 2, a 3 ter;***

Or. en

Emendamento 132

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 8
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) cinque anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 4, paragrafi da 3 quinquies a 4 septies, e all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 133

Proposta di direttiva
Articolo 28 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) è inserito l'articolo 12 bis:
	"Privilegi o immunità dalle indagini e dall'azione penale sui reati di corruzione
	Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni dell'articolo 19 della direttiva (UE) XXX sulla lotta contro la corruzione siano applicabili ai reati di cui alla presente direttiva.";

Or. en

Emendamento 134

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 28 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) è inserito l'articolo 12 ter:
	"Protezione delle persone che denunciano reati o collaborano alle indagini
	In aggiunta alle misure previste dalla direttiva (UE) 2019/1937, gli Stati membri provvedono affinché le persone che denunciano i reati di cui alla presente direttiva e che forniscono elementi di prova o altrimenti collaborano alle indagini, all'azione penale o al giudizio in relazione a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del

procedimento penale.";

Or. en

Emendamento 135

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni due anni a decorrere dal [12 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva] gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro tre mesi, una relazione che comprende una sintesi dell'attuazione e delle azioni intraprese a norma ***degli articoli da 3 a 6***.	2. Ogni due anni a decorrere dal [12 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva] gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro tre mesi, una relazione ***completa*** che comprende una sintesi dell'attuazione e delle azioni intraprese a norma ***della presente direttiva***.

Or. en

Emendamento 136

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione analizza le relazioni trasmesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 2 e include le proprie conclusioni nella relazione annuale sullo Stato di diritto, nella quale valuta in che misura gli Stati membri attuino la presente direttiva.

Or. en

MOTIVAZIONE

La corruzione è una delle maggiori minacce contemporanee al corretto funzionamento delle istituzioni nazionali e dell'Unione: erode le fondamenta della democrazia, mina la fiducia nelle istituzioni pubbliche e priva i nostri cittadini delle opportunità e dei servizi che meritano. Ogni anno ingenti risorse finanziarie provenienti dai bilanci pubblici finiscono nelle tasche di individui corrotti, sottraendoci risorse preziose che potrebbero essere altrimenti investite nell'istruzione, nell'assistenza sanitaria e nelle infrastrutture. La corruzione non solo danneggia le nostre economie, ma corrode anche il tessuto stesso delle nostre società.

Se vogliamo un'Europa senza corruzione, dobbiamo riconoscere che la battaglia è multiforme. Dobbiamo affrontare la corruzione a tutti i livelli, dalle tangenti di modesta entità alla corruzione su larga scala. A tal fine sono necessarie riforme dei nostri quadri giuridici, solidi meccanismi di applicazione e lo sviluppo di una cultura dell'etica e della responsabilità. Occorre inoltre conferire maggiore potere agli informatori che svolgono un ruolo essenziale nel denunciare la corruzione, spesso assumendosi elevati rischi personali. Possiamo compiere progressi significativi nella lotta alla corruzione solo attraverso gli sforzi collettivi degli Stati membri, delle istituzioni, della società civile e del settore privato.

I reati legati alla corruzione sono notoriamente difficili da indagare e scoprire, essendo spesso perpetrati da gruppi altamente sofisticati di individui esperti nello sfruttare le lacune del sistema. È pertanto necessario aggiornare il diritto derivato dell'UE, che mira a stabilire norme minime per la lotta alla corruzione principalmente, ma non esclusivamente, attraverso il diritto penale.

La proposta in esame offre un solido aggiornamento delle definizioni di reati già definiti nel diritto dell'UE, compresa la corruzione nel settore pubblico e privato, e aggiunge nuove fattispecie di reato, necessarie per rendere più efficace la lotta alla corruzione. È inoltre particolarmente apprezzabile che la proposta allinei la legislazione dell'UE alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Il progetto di relazione è in linea con l'obiettivo principale della proposta di creare un quadro globale e unificato per la lotta alla corruzione, garantendo così la coerenza e l'efficacia dei nostri sforzi per combattere la corruzione in tutta l'Unione europea. Il progetto di relazione si basa sulla proposta di rendere più rigorose le definizioni dei reati e di aggiungere altri due reati, vale a dire l'occultamento di beni acquisiti mediante corruzione e la condotta illecita nell'esercizio di funzioni pubbliche. Le reti di corruzione spesso si impegnano in attività rientranti in questi due nuovi reati, o vi dipendono, ed è altrettanto importante perseguire e punire tali reati.

Oltre a definire i reati, la proposta introduce nuove norme in materia di sanzioni e garanzie procedurali volte a eliminare qualsiasi possibilità di eludere l'azione penale per corruzione. Il progetto di relazione inasprisce alcune delle pene detentive minime per adeguarle alla gravità della condotta in questione. Introduce inoltre il concetto di grande corruzione, per il quale è necessario prestare particolare attenzione affinché le indagini penali non siano ostacolate da controversie giurisdizionali o dall'immunità degli indagati.

Il progetto di relazione introduce inoltre norme supplementari per proteggere le vittime di corruzione e per garantire che i responsabili non possano sfuggire alle conseguenze delle loro attività criminali celandosi dietro soggetti giuridici o altri sistemi giuridici. Sono inoltre

proposte alcune modifiche al testo della Commissione per trovare il giusto equilibrio tra la necessità di indagare e perseguire efficacemente i reati di corruzione, da un lato, e il rispetto dei diritti fondamentali di tutte le persone coinvolte, dall'altro.

La Commissione ha correttamente riconosciuto che la lotta alla corruzione non può essere limitata ai soli strumenti di diritto penale e ha proposto misure volte a prevenire la corruzione. La prevenzione è spesso il modo più efficace sotto il profilo dei costi per combattere la corruzione e il rafforzamento di questa dimensione dovrebbe essere al centro dell'approccio dell'Unione. Il progetto di relazione rafforza pertanto tali disposizioni al fine di rendere chiari e inequivocabili gli obblighi degli Stati membri in questo ambito. È importante monitorare i fenomeni che sono spesso legati alla corruzione, come il fenomeno delle "porte girevoli" tra il settore pubblico e quello privato, i potenziali conflitti di interesse e i beni ingiustificati dei funzionari pubblici. La corruzione può essere meglio prevenuta quando le informazioni pertinenti sono disponibili sia al pubblico che alle autorità competenti in modo facilmente accessibile, consentendo un'analisi efficiente. È inoltre essenziale regolamentare adeguatamente le attività di lobbying e disporre di norme chiare e trasparenti per il finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali.

La proposta riconosce già l'importante ruolo di vigilanza svolto dalla società civile (allertando sulle minacce allo Stato di diritto, chiamando le autorità pubbliche a rispondere delle loro azioni e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali) e impone agli Stati membri di promuovere il loro ruolo nelle attività anticorruzione. Il progetto di relazione rafforza il ruolo della società civile nella lotta alla corruzione e relativa prevenzione, in particolare riconoscendo a qualsiasi organizzazione che miri a contrastare tale fenomeno il diritto a riesaminare le decisioni della procura di avviare o meno un'indagine e consentendo alla società civile di agire per difendere i diritti delle vittime della corruzione.
Infine, la proposta della Commissione reagisce correttamente allo stretto legame tra la legislazione sui reati di corruzione e la direttiva (UE) 2017/1371 (direttiva PIF). Poiché i responsabili di atti di corruzione spesso commettono anche frodi penali a danno degli interessi finanziari dell'Unione, è importante che i due atti legislativi siano allineati non solo in termini di definizioni, ma anche in termini di strumenti procedurali da essi utilizzati. Il progetto di relazione propone disposizioni supplementari per garantire la corretta attuazione di entrambi gli atti legislativi, anche per quanto riguarda la giurisdizione della Procura europea.